

	<b>PROCEDURA SULLA RESPONSABILITA' SOCIALE</b>		<b>SA8000:2014</b>	
	<b>PRS3.01 – PROCEDURA DI LAVORO RISCHI PER LAVORATRICI MADRI</b>		<b>REV. 0 del 12/09/2017</b>	<b>Pag. 1/4</b>



0	12/09/2017	Prima emissione		
<b>Rev.</b>	<b>Data</b>	<b>Descrizione</b>	<b>Emesso da SPT</b>	<b>Approvato da DIR</b>

## **PROCEDURA DI LAVORO : RISCHI PER LAVORATRICI MADRI**

Le norme per la tutela della maternità si applicano alle lavoratrici come definite dall'art.2 comma 1 lettera e del D.Lgs. 151/01:

*"Per lavoratrici, salvo che non sia altrimenti specificato, si intendono le dipendenti, comprese quelle con contratto di apprendistato, di amministrazioni pubbliche, di privati datori di lavoro nonché le socie lavoratrici di cooperative".*

Tutte le lavoratrici in età fertile vengono informate della seguente procedura da seguire in caso di gravidanza:

- non appena la lavoratrice viene a conoscenza del proprio stato interessante, deve segnalarlo subito al datore di lavoro;
- il datore di lavoro, in collaborazione con il Medico Competente, valuta se la mansione svolta dalla lavoratrice rientra tra quelle identificate a rischio per la gravidanza (lavori vietati ai sensi dell'art. 7 D. Lgs. 151/01);
- nel caso di mansione a rischio, il datore di lavoro provvederà a modificare le condizioni di lavoro ai fini dell'eliminazione del rischio; qualora questo non fosse possibile, il datore di lavoro provvederà ad adibire la lavoratrice in gravidanza ad una mansione non a rischio, consultando preventivamente il Medico Competente;
- se non vi è possibilità di spostamento ad un'altra mansione o non sono presenti in azienda mansioni non a rischio per la gravidanza, il datore di lavoro informerà lo Spisal competente per territorio e inviterà la lavoratrice a presentarsi allo Spisal per richiedere l'astensione anticipata dal lavoro.

Tutte le lavoratrici in età fertile vengono inoltre informate sulla procedura da seguire in caso di allattamento:

- la lavoratrice deve segnalare l'avvenuta nascita del figlio con un congruo anticipo rispetto al termine del periodo di astensione obbligatoria post-parto;
  - in questo caso, il datore di lavoro – in collaborazione con il Medico Competente – verifica se la mansione svolta dalla lavoratrice rientra tra quelle a rischio per l'allattamento;
  - nel caso in cui la mansione svolta risulti a rischio, il datore di lavoro provvederà a modificare le condizioni di lavoro ai fini dell'eliminazione del rischio; qualora questo non fosse possibile, il datore di lavoro provvederà ad adibire la lavoratrice ad una mansione non a rischio per l'allattamento, consultando preventivamente il Medico Competente;
  - se non vi è possibilità di spostamento ad un'altra mansione o non sono presenti in azienda mansioni non a rischio per l'allattamento, verrà avviato l'iter per l'interdizione prolungata dal lavoro fino a sette mesi dopo il parto, che decorrerà dal termine del periodo di interdizione obbligatoria.
-

Così come identificate dal D.Lgs. 151/01, si riportano di seguito i fattori di rischio a cui la lavoratrice in gravidanza e in allattamento non deve essere esposta nello svolgimento della propria mansione.

<i>Categorie di rischio</i>	<i>Principali fattori di rischio</i>	<i>Divieto per</i>	
		<b>GRAVIDANZA</b>	<b>ALLATTAMENTO</b>
<b>CONDIZIONI DI LAVORO</b>	✓ ATTIVITÀ IN POSTURA ERETTA PROLUNGATA (per più di metà dell'orario di lavoro)	<b>X</b>	-
	✓ POSTURE INCONGRUE		
	✓ LAVORO IN POSTAZIONI ELEVATE (scale, piattaforme, impalcature)		
	✓ LAVORI CON MACCHINA MOSSA A PEDALE, QUANDO IL RITMO SIA FREQUENTE O ESIGA SFORZO		
	✓ LAVORO NOTTURNO		
	✓ MOVIMENTAZIONE MANUALE CARICHI E MANOVALANZA PESANTE		
	✓ LAVORI CON MACCHINE CHE PRODUCONO COLPI, VIBRAZIONI		
	✓ LAVORI SU MEZZI IN MOVIMENTO (a bordo di navi, aerei, treni, pullman)		
	✓ LAVORI SOTTERRANEI DI CARATTERE MINERARIO		
	✓ LAVORI DI MONDA E TRAPIANTO DEL RISO		
<b>AGENTI FISICI</b>	✓ RUMORE	<b>X</b> divieto per esposizioni > 80 db(A)	<b>X</b> divieto fino a 7 mesi dopo il parto per mansioni < 87 dB(A)
	✓ SOLLECITAZIONI TERMICHE	<b>X</b>	<b>X</b> divieto fino a 7 mesi dopo il parto per esposizione a temperature molto basse
	✓ RADIAZIONI NON IONIZZANTI (RNI)	<b>X</b> divieto per esposizioni superiori a quelle ammesse per la popolazione generale	-
	✓ RADIAZIONI IONIZZANTI	<b>X</b>	<b>X</b> divieto fino a 7 mesi dopo il parto
	✓ LAVORI IN SOVRAPRESSIONE O SOTTO PRESSIONE, IMMERSIONI SUBACQUEE	<b>X</b>	-
	✓ LAVORI DI ASSISTENZA E CURA DEGLI INFERMI NEI SANATORI E NEI REPARTI PER MALATTIE INFETTIVE E PER MALATTIE NERVOSE E MENTALI	<b>X</b>	<b>X</b> divieto fino a 7 mesi dopo il parto

<i>Categorie di rischio</i>	<i>Principali fattori di rischio</i>	<i>Divieto per</i>	
		<b>GRAVIDANZA</b>	<b>ALLATTAMENTO</b>
<b>AGENTI BIOLOGICI</b>	✓ AGENTI BIOLOGICI DEI GRUPPI DI RISCHIO 2,3,4	<b>X</b>	<b>X</b> divieto fino a 7 mesi dopo il parto
<b>AGENTI CHIMICI</b>	✓ SOSTANZE O PREPARATI CLASSIFICATI COME PERICOLOSI (tossici, nocivi, corrosivi, irritanti)	<b>X</b>	<b>X</b> divieto fino a 7 mesi dopo il parto. Può essere consentito l'uso di sostanze o preparati classificati esclusivamente irritanti per la pelle e con frasi di rischio "può provocare sensibilizzazione per contatto con la pelle" (R43), a condizione che il rischio sia evitabile con l'uso dei DPI.
	✓ PIOMBO E DERIVATI CHE POSSONO ESSERE ASSORBITI DALL'ORGANISMO UMANO	<b>X</b>	<b>X</b> divieto fino a 7 mesi dopo il parto
	✓ AGENTI CANCEROGENI E MUTAGENI	<b>X</b>	<b>X</b> divieto fino a 7 mesi dopo il parto
	✓ ESPOSIZIONE A SILICOSI ED ASBESTOSI	<b>X</b>	<b>X</b> divieto fino a 7 mesi dopo il parto
	✓ LAVORI AGRICOLI CON USO DI SOSTANZE TOSSICHE O NOCIVE NELLA CONCIMAZIONE DEL TERRENO E NELLA CURA DEL BESTIAME	<b>X</b>	<b>X</b> divieto fino a 7 mesi dopo il parto